

Associazione Italiana Persone Down

Scheda n.509.

Discutibile Nota dell'USR Veneto sull'assegnazione di ore di sostegno (Nota 13445/15)

- Diritto allo studio
- Insegnanti di sostegno Normativa Regionale

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con [Nota prot. n° 13445 del 27/07/2015](#) ha stabilito, tra l'altro, che agli alunni certificati con **disabilità non grave** ai sensi dell'art. 3 comma 1 della [l. n° 104/92](#) vengano assegnate ore di sostegno con **rapporto 1 a 4**, cioè sarebbero 6 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 4,5 ore per gli alunni di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Si ribadisce inoltre il **diritto alla deroga**, pari all'intera cattedra, per gli **alunni certificati con disabilità "di particolare gravità"** ai sensi dell'art. 3 comma 3 della stessa [l. n° 104/92](#).

OSSERVAZIONI

La [Nota](#), corretta per molti aspetti (nulla osta, richiesta di utilizzazione del docente in caso di trasferimento dell'alunno assegnato, ecc.), a mio avviso, contiene una lacuna, dal momento che non cita la [l. n° 296/06](#) art. 1 comma 605 lettera b), secondo cui il numero delle ore di sostegno agli alunni con disabilità grave o non grave viene assegnato **"sulla base delle effettive esigenze rilevate dalla diagnosi funzionale e dal PEI"** e quindi **non fissato in un numero astratto precostituito** che non tenga conto dei singoli casi.

Essa contiene, sempre a mio avviso, una grave imprecisione normativa. Infatti la [Nota](#) cita più volte le norme che parlano di "particolare gravità", senza però tener conto che **il concetto di "particolare gravità" non è stato fissato da alcuna norma**; pertanto permane in vigore, malgrado il riferimento alla particolare gravità, la definizione normativa di cui all'[art. 3 comma 3 l. n° 104/92](#) sul concetto di gravità, interpretato orientativamente e non puntualmente come "particolare" dalla [sentenza della Corte Costituzionale n° 80/2010](#), laddove stabilisce che la cattedra intera di sostegno deve essere assegnata con riguardo "alla specificità della disabilità"; tale frase dalla Magistratura è stata intesa come riferita agli alunni con disabilità intellettiva, relazionale e sensoriale, escludendo quindi il massimo delle ore di sostegno ad alunni certificati con gravità che però abbiano una disabilità solo o prevalentemente motoria.

Ritengo quindi che per questi aspetti, la [Nota](#) dovrebbe essere riveduta d'ufficio dallo stesso USR, pena il rischio di censura di illegittimità da parte dei Tribunali civili ai quali le famiglie dovessero rivolgersi.

Si segnala la delicatezza della situazione al MIUR onde evitare inutili e costosi contenziosi.

Vedi pure la scheda normativa:

n° 293. [La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno \(Sentenza n° 80/10\)](#)

Pubblicato il 9/11/2015

Aggiornato il 9/11/2015 **Avvocato Salvatore Nocera**

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica

Viale delle Milizie, 106

00192 Roma

☎ 06/3723909

☎ 06/3722510

Email: osservscuola.legale@aipd.it

"